



Provincia di Modena

Area Amministrativa
Personale e Sistemi informatici e telematica
Contabilità del personale e Selezioni

Determinazione numero 1998 del 23/09/2025

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO EX-ART. 79 DEL CCNL 16/11/2022 - ANNO 2025.

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

In data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto delle Funzioni locali del triennio 2019/2021.

All'art. 79 comma 7 del suddetto CCNL è previsto che la disciplina relativa al fondo per il trattamento accessorio sia applicabile solo dal 1° gennaio 2023 e che pertanto sia necessario applicare detta implementazione del fondo con decorrenza dall'anno corrente, tenendo conto della previsione contenuta nell'art. 79 c. 5 che a sua volta prevede la possibilità di implementare le risorse di cui al comma 1 lett. b) nonché quelle previste al comma 3 del medesimo articolo rispettivamente in termini retroattivi dal 1/1/2021 e dal 1/1/2022.

L'art. 79 del CCNL 16/11/2022 contiene conferma di quanto già previsto dal CCNL 21/5/2018 rispetto al fatto che la parte stabile del fondo risorse decentrate è costituita:

- dall'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 (art 31, c.2 CCNL 2004), come certificate dal collegio dei revisori, comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto, come previsto dall'art. 67, c. 1, del CCNL 21 maggio 2018;
- dagli incrementi stabili degli importi indicati al comma 2, lett. a)-g) del medesimo art. 67 e dai nuovi importi indicati al comma 1, lett. b) e d) e al comma 1-bis dell'art. 79;
- dalle risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.

Preso atto, pertanto, che a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, pari ad euro 1.133.917,00 che devono essere ridotte a seguito del trasferimento di funzioni e di personale all'agenzia regionale per il lavoro che si è ultimata nell'anno 2018.

Le risorse di cui al precedente periodo confluivano nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle elevate qualificazioni.

Il CCNL 21/5/2018 all'art. 67 comma 1 prevede che le risorse sopra individuate debbano essere decurtate degli importi che gli enti hanno destinato, al medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e risultato delle elevate qualificazioni.

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 67 c. 2 del CCNL 21/5/2018 per l'anno 2018 si quantifica in euro 7.700,00 l'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64

del medesimo CCNL riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi riconosciuti alle posizioni iniziali. Si dà atto che tale incremento ai sensi di quanto contenuto nella dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/5/2018 non è soggetta ai limiti di crescita dei fondi previsti dall'art. 22 del D.LGS. 75/2017.

Preso atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (dal 1.4.2023) nella parte stabile del fondo risorse decentrate confluisce la quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, tenendo conto nel calcolo della percentuale di part time del personale dovendo garantire la neutralità finanziaria dell'operazione, che per la Provincia di Modena per l'anno 2023 era pari ad € 56.849,98 e a seguito di riproporzionamento su base annua ammonta ad euro 75.799,97;

- ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. b) la quota relativa al personale in servizio al 31.12.2018 si conferma anche per l'anno 2025 l'importo pari ad euro 18.336,50 corrispondente a euro 84,50 per unità (n. 217 dipendenti);

- ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. c del CCNL 21/5/2018, come confermato dall'art. 79 c. 1 lett. a) del CCNL 16/11/2022 viene incrementato di euro 9.859,72 il valore riferito alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nel corso dell'anno 2023 che pertanto da euro 5.127,95 diviene di euro 14.987,67;

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2022 ed in attuazione del comma 604 della L. 234/2021 vengono destinate alla parte variabile del fondo delle risorse decentrate, risorse pari all'0,22% del monte salari dell'anno 2018 che ammonta ad euro 6.588.166,00 che su base annua ammonta complessivamente ad euro 14.493,97 che suddiviso proporzionalmente tra fondo del comparto e fondo delle elevate qualificazioni è suddiviso rispettivamente in euro 12.993,91 e in euro 1.500,06;

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 c. 1 lett. d) del CCNL 16/11/2022 con riferimento ai cd. differenziali di sviluppo a seguito degli incrementi contrattuali differenziati in relazione alle posizioni economiche successive alla prima con riferimento a quanto acquisito al 1° gennaio 2021 pari ad euro 13.385,45.

L'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 prevede che nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

In relazione al fatto che la Provincia di Modena non ha rispettato il patto di stabilità 2015, si è preso come riferimento per l'anno 2017, il fondo dell'anno 2015 ridotto proporzionalmente rispetto alle cessazioni. Per la costituzione del fondo 2017 viceversa per la parte fissa del fondo ammonta per le considerazioni sopra avanzate a quanto previsto nell'anno 2016.

L'importo unico consolidato per effetto del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 commi da 793 a 800 della legge n. 205/2017 dovrà essere decurtato degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri per il trattamento economico del personale trasferito e pertanto per quota parte relativamente all'anno 2018 in relazione al fatto che il trasferimento del personale a tempo determinato ha avuto luogo in data 1 marzo 2018 e il

personale a tempo indeterminato si è realizzato in data 1 giugno 2018 e per l'importo relativo ad un intero anno con riferimento all'annualità 2019.

L'art. 79 comma 2 del CCNL 16/11/2022 afferma poi come il fondo risorse decentrate continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno, stanziabili, secondo le previsioni di cui al comma 4, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.

A seguito dell'emanazione del DM 11/1/2022 diviene efficace la previsione di cui all'art. 33 c. 1 bis del D.L.34/2019 per effetto del quale il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Considerata la previsione di cui all'art. 33 del D. L. 30 aprile 2019 n. 34, in via previsionale le assunzioni di personale previste dalla programmazione triennale dei fabbisogni 2024/2026 della Provincia di Modena, risulta applicabile al momento un incremento di euro 18.349,11, ma atteso che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge. A tal fine si conferma l'allegato prospetto dimostrativo del calcolo (**ALLEGATO A**).

La Circolare n. 21 del 26 aprile 2013 del Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato quali voci del fondo non erano soggette a vincolo di riduzione, prendendo in considerazione anche i risparmi sui compensi per lavoro straordinario dell'anno precedente (art. 15 comma 1 lettera m del CCNL 1/4/99) specificando l'esatto procedimento.

Con nota prot. n. 257831 del 18/12/2018 indirizzata alla Regione Lombardia – Giunta, il MEF – Ragioneria Generale dello Stato ha confermato con riguardo alle deroghe rispetto ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 i contenuti della Circolare 21/2013 sopra richiamata.

Con atto del Presidente n.112 del 15/09/2025 è stata autorizzata, nei limiti per euro 51.023,17 per l'anno 2025 ed euro 10.000,00 per l'anno 2026 in relazione alla possibilità per ragioni organizzative di incrementare il fondo delle elevate qualificazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017, l'integrazione di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 (ora art. 79 comma 2 lett. b) del CCNL 16/11/2022) in quanto nel bilancio dell'ente sussiste la relativa capacità di spesa.

Con il medesimo atto del Presidente in deroga ai limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 è stato previsto:

1. Applicazione risparmi minor ricorso allo straordinario art. 79 comma 2, lett. b) CCNL 16.11.2022, come confermato dall'ultimo CCNL, dove a consuntivo la rideterminazione delle risorse integrative variabili possono essere destinate le risorse derivanti dal minor ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario. Le economie realizzate sull'utilizzo dello straordinario, devono essere in questo caso accertate a consuntivo e confluire nelle risorse di cui sopra con destinazione determinata a seguito di contrattazione decentrata integrativa, limitatamente alle funzioni rimaste in capo alla Provincia, e che dall'anno 2016 tale budget complessivo è decurtato delle somme spese per l'anno 2015 per le funzioni trasferite alla regione Emilia-Romagna degli anni precedenti.

2. Applicazione delle risorse "variabili" vincolate, cioè legate a particolari utilizzi e particolari fonti di finanziamento che sono riconducibili a quelle previste dall'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21.5.2018, come confermato dall'art. 79 comma 2 lettera a) del CCNL 16/11/2022. In particolare si evidenziano le particolari forme di incentivazione stabilite dall'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dagli incentivi previsti dall'art. 113 del D.L. 50/2016 dai compensi professionale del personale dell'avvocatura, in deroga rispetto ai limiti previsti dal D. Lgs. 75/2017 (tale deroga opera per le attività prestate dal 1/1/2018 riferiti agli incentivi di cui

all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 come deliberato dalla Corte dei Conti sezione autonomie locali n. 6/2018).

3. Risorse non a carico del bilancio dell'ente in quanto derivanti da servizi resi a terzi, in caso di nuovi servizi (art. 43 L.449/97).

4. La quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16 c. 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011 (piani di razionalizzazione) che per l'anno 2025 non presenta alcun risparmio.

Si evidenzia inoltre che a seguito del trasferimento a regime del personale dei Centri per l'impiego dal 1/6/2018 il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 viene ridotto in relazione a quanto espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato con propria nota prot. n. 169507 del 20/6/2019 indirizzata all'Upi.

Con atto del Presidente n. 54 del 7/3/2023 con riguardo alle linee di indirizzo relative alla costituzione del fondo della Dirigenza viene richiamato quanto definito dal precedente atto n. 128 del 30/8/2021 per effetto del quale viene ridotto il limite in relazione alle risorse variabili e conseguentemente incrementato il limite ex art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 relativo al fondo per le elevate qualificazioni per euro 6.964,00 e a seguito di quanto convenuto in sede di contrattazione integrativa del comparto ulteriori euro 6.000,00.

Con la medesima nota viene affermato che l'incremento previsto con decorrenza 31/12/2018 nella misura di euro 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. del CCNL 2016/2018 è applicabile anche con riferimento ai dipendenti della Provincia che successivamente a tale data sono stati trasferiti ai sensi della legge 56/2014 e delle leggi regionali applicative.

Si evidenzia altresì che l'incremento del fondo sopra citato ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.L. 135/2018 è da considerarsi in deroga ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017.

Si evidenzia inoltre che per effetto dell'art. 14 c. 1-bis del D.L. 14/03/2025 a decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.

In data 27/06/2025 è stata emanata da parte della Ragioneria Generale dello Stato nota contenente le istruzioni operative per l'applicazione della disposizione sopra richiamata, contenente le modalità di calcolo necessarie per poter determinare le possibilità di incremento del fondo per il trattamento economico accessorio del Comparto e le possibilità di utilizzo di dette risorse incrementali.

A tal fine si allega il prospetto dimostrativo attestante il rispetto del limite del 48 per cento attraverso il rapporto tra rispetto alla parte stabile del fondo per il trattamento accessorio (comprensivo del fondo per le elevate qualificazioni) rispetto alla spesa per stipendi tabellari sostenuta nell'anno 2023 (**ALLEGATO C**), considerando anche che con atto del Presidente n. 112 del 15/09/2025 è stato dato mandato di incrementare il fondo di euro 52.100,00 per l'anno 2025 e di euro 126.400,00 per l'anno 2026.

Si allega inoltre il prospetto relativo agli equilibri di bilancio su base pluriennale approvato con proprio atto n. 1945 del 12/9/2025 "Approvazione bilancio di previsione tecnico 2026/2028" contenente la previsione della spesa di personale già implementata delle risorse aggiuntive di cui al presente atto ai sensi dell'art. 14 c. 1 bis del D.L. 25/2025, dal quale si evince il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Rispetto alle indicazioni dell'atto del Presidente sopra citato si evidenzia la necessità di incrementare il fondo delle elevate qualificazioni ed in particolare i valori delle retribuzioni di posizione di tutte le fasce.

Il rendiconto della gestione è stato approvato con atto del Consiglio n. 25 del 29/4/2025 dal quale si evince che è stato rispettato il pareggio di bilancio e le vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e che presumibilmente gli equilibri di bilancio verranno mantenuti anche per l'anno 2025, anche in relazione ai contenuti della delibera relativa alla salvaguardia degli equilibri per l'anno corrente approvata con atto n. 55 del 25/07/2025.

La presente determinazione viene assunta in quanto è stato approvato il bilancio pluriennale 2025/2027 con atto del Consiglio n. 92 del 16/12/2024, il piano esecutivo di gestione approvato con atto del Presidente n. 3 del 13/1/2025, nonché il piano della performance contenuto nel PIAO 2025/2027 con atto del Presidente n. 11 del 29/01/2025.

Il responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Guizzardi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Amministrativa.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D. Lgs 10 agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D. Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) Di costituire per l'anno 2025 il fondo ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 con riferimento alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, nonché alle risorse variabili finalizzate all'utilizzo secondo quanto previsto dall'art. 79 del medesimo CCNL.

2) Di dare atto che in termini pluriennali è previsto un incremento del fondo come effetto trascinarsi anche per l'anno 2026, secondo le prescrizioni contenute nel presente atto.

3) Di definire che complessivamente le risorse che rilevano ai fini dei limiti di cui all'art. 23 c. 2 del decreto legislativo 75/2017 sono le seguenti:

- art. 67 c. 1 del CCNL 21/5/2018 indicate dall'art.31 c. 2 del CCNL 22/1/2004 come certificate dal Collegio dei revisori per l'anno 2023 al netto della decurtazione per il fondo delle elevate qualificazioni stabilito in sede di contrattazione decentrata integrativa ammonta ad euro 771.130,27;

- art. 67 c. 2 lett. c del CCNL 21/5/2018 relativo alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nel corso dell'anno 2023 pari ad euro 9.859,72;

- art. 67 c. 4 del CCNL 21/5/2018 (risorse variabili) per euro 51.023,17 per l'anno 2025 ed euro 10.000,00 per l'anno 2026.

4) Art. 79 c. 1 lett. c) CCNL 16/11/2022 per incremento stabile della consistenza di personale per euro 18.349,11 per un totale di euro 850.362,27.

5) Di dare atto che il limite stabilito dall'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 come richiamato dall'art. 67 c. 7 del CCNL 21/5/2018 per l'anno 2025 al netto del fondo per le elevate qualificazioni e al netto delle risorse che non incidono su detto limite ammonta ad euro 850.362,27 e che a seguito di

quanto stabilito in sede di contrattazione integrativa il limite è ridotto di euro 6.000,00 e tenuto conto della riduzione delle risorse variabili esplicitate in premessa ammonta ad euro 844.362,27 per l'anno 2025 e ad euro 803.339,10 per l'anno 2026 e per effetto dell'atto del Presidente n.112 del 15/09/2025 conseguentemente è implementato il limite del fondo delle elevate qualificazioni di pari importo, che conseguentemente diviene pari ad euro 204.192,16 per l'anno 2025 e ad euro 245.215,33 per l'anno 2026 al netto delle risorse variabili.

6) Di riepilogare che le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sono stabilite complessivamente in euro 998.776,02 determinate come segue:

- Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67 c. 1 CCNL 21/5/2018) pari ad euro 1.133.917,00;
- Quota pari ad euro 83,20 per unità di personale in servizio al 31/12/2015 (art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 21/5/2018), per un importo di euro 32.115,00;
- Differenziali posizioni di sviluppo (art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21/5/2018) pari ad euro 7.700,00;
- Ria e assegni ad personam personale cessato fino al 31/12/2021 pari ad euro 2.410,00;
- Ria e assegni ad personam personale cessato anno 2022 pari ad euro 2.717,95;
- Ria e assegni ad personam personale cessato anno 2023 pari ad euro 9.859,72;
- Differenziali posizioni di sviluppo (art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 16/11/2022) pari ad euro 13.385,45;
- Conferma della quota pari ad euro 84,50 per unità di personale in servizio al 31/12/2018 corrispondenti a n. 217 unità di personale (art. 79 c. 1 lett. b) del CCNL 16/11/2022) per un importo di euro 18.336,50;
- Differenze stipendiali B3 – B1 e D3 – D1 con decorrenza 1/4/2023 riferite al personale in servizio a tale data ascritto alle categorie B3 e D3 (art. 79 c. 1bis CCNL 16/11/2022) per un importo pari ad euro 56.849,98 che diviene di euro 75.799,97 dall'anno 2024;
- Art. 14 c. 1 bis del D.L. 25/2025 (risorse stabili) per euro 52.100,00 per l'anno 2025 ed euro 126.400,00 per l'anno 2026 con conferma ai sensi della disposizione sopra citata anche per l'anno 2027.

7) Che su tali risorse operano le seguenti decurtazioni:

- Decurtazione art. 62 c. 2 lett. e) CCNL 21/5/2018 – personale trasferito per euro 170.854,68;
- Art. 7 c. 4 lett. u) CCNL 21/5/2018 – risorse destinate alle pos.org. per euro 197.060, con riduzione per effetto dall'art. 15 c. 7 del CCNL 21/5/2018 di euro 2.410 e conseguente riduzione dell'importo sopra indicato che diviene pertanto pari ad euro 194.650.

8) Di dare atto che il budget per il lavoro straordinario dall'anno 2019 a seguito del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego ammonta ad euro 205.690 in diminuzione rispetto al budget per l'anno 2018 ammontante ad euro 212.691. Si conferma tale budget per l'anno 2025.

9) Di stabilire che il fondo per la retribuzione di posizione e risultato è stato ridotto per l'anno 2020 di euro 2.410 e pertanto ammonta ad euro 181.228,16 ed incrementato di euro 6.964,00 per effetto della riduzione del limite del fondo riferito alla Dirigenza nonché di quanto convenuto in sede di contrattazione integrativa con diminuzione del limite del fondo del comparto per euro 6.000,00 e pertanto ammonta ad euro 194.192,16. A seguito poi della mancata allocazione integrale delle risorse variabili soggette al limite dell'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 viene implementato il fondo di cui al presente punto di euro 10.000,00 per l'anno 2025 e di euro 51.023,17 per l'anno 2026. Il fondo in parola ammonta al netto delle risorse pari allo 0,22% annuale previste dall'art. 1 c. 604 della L. 234/2021 come previsto dall'art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2022 ad euro 204.192,16 per

l'anno 2025 e ad euro 245.215,33 per l'anno 2026 e che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17 c. 4 del CCNL 16/11/2022, gli enti destinano una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento e che pertanto la somma da destinarsi a tale fine ammonta ad un minimo di euro 30.629,00 per l'anno 2025 e ad euro 36.782,30 per l'anno 2026.

10) Di stabilire che ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 c. 2 lettera c) le risorse derivanti da cessazioni di dipendenti aventi dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità ammontano ad euro 2.410 (relative alla cessazione di n. 3 dipendenti rispettivamente avute luogo in data 8/7/2019, 1/8/2019 e 02/10/2019), a n. 7 dipendenti cessati nel corso dell'anno 2022 per un importo di euro 2.717,95 e a n. 1 dipendente nel corso dell'anno 2023 per un importo di euro 9.859,72.

11) Di dare atto che pertanto l'importo unico consolidato di cui all'art. 31 c. 2 del CCNL 22.1.2017 come definito dall'art. 67 c. 1 del CCNL 21.5.2018 con riferimento alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ammontano per l'anno 2025 ad € 799.339,10 in relazione ai limiti sopra indicati.

12) Di stabilire che le risorse di cui all'art. 79 c. 1bis del CCNL 16/11/2022 pari ad euro 75.799,97, in deroga ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017, con decorrenza dal 1/4/2023 sono riferibili a n. 23 unità di personale ascritte al 1° aprile 2023 alla categoria B3 di cui n. 1 dipendente avente rapporto di lavoro part-time per 28 ore ed un ulteriore dipendente avente rapporto di lavoro part-time per 20 ore e a n. 15 unità di personale ascritte alla categoria D3 di cui n. 2 dipendenti con rapporto di lavoro part time a 18 ore, rapportate all'intero anno 2024 e confermate per l'anno 2025.

13) Di stabilire che le risorse di cui all'art. 67 c. 2 lett. a) del CCNL 21/5/2018 ammontano ad euro 32.115,00 con riferimento a numero 386 dipendenti in servizio al 31/12/2015, in deroga ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017, secondo la previsione di cui all'art. 11 del D.L. 135/2018.

14) Di determinare in relazione ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 la somma di euro 51.023,17 per l'anno 2025 ed euro 10.000,00 per l'anno 2026 quali risorse aventi caratteristica di variabilità secondo la previsione dell'art. 79 c. 2 lett. b) del CCNL 16/11/2022 in quanto a bilancio sussistono le relative e risorse e che tali risorse vengono finalizzate secondo quanto verrà definito in sede di contrattazione decentrata integrativa.

15) Di quantificare pertanto che l'importo disponibile di cui all'art. 79 c. 1 del CCNL 16/11/2022 ammonta ad euro 992.776,02 (risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità).

16) Di quantificare altresì le risorse disponibili per l'anno 2025 ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 c. 6 del CCNL 16/11/2022 per la retribuzione di posizione e risultato delle elevate qualificazioni in euro 194.192,16, oltre ad euro 1.500,06 previste dall'art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2002 in attuazione all'art. 1 c. 604 della L. 234/2021, per un totale di euro 195.692,22 e per effetto della mancata allocazione integrale delle risorse variabili soggette a limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 per euro 205.692,22 per l'anno 2025 ed euro 246.715,39 per l'anno 2026.

17) Di definire che le somme non soggette ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 aventi caratteristica di variabilità di anno in anno secondo la previsione dell'art. 79 c. 2 del CCNL 16/11/2022 che si sommano alla previsione di cui al punto 14 del presente atto per un importo complessivo di euro 960.980,70 sono le seguenti:

- la somma di euro 53.579,51 di cui 22.368,75 in relazione allo stanziamento 2013 in caso di spese compensate (importo complessivo presunto per l'anno 2025) per i compensi professionali dell'Avvocatura suscettibili di integrazione o riduzione in relazione all'applicazione dei Regolamenti dell'ente e finalizzata ad incentivare le specifiche attività previste dall'art. 67 c. 3 lettera c) e di cui euro 31.210,76 come da previsione di bilancio in caso di cause vinte senza compensazione delle spese;

- la somma di euro 90.904,89 relative ai risparmi da straordinario rilevati nell'anno 2024, ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 c. 2 lettera D) in quanto accertati a consuntivo;

-le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997 in quanto le relative attività connesse ai servizi resi a terzi sono inseriti nel piano della performance 2023/2025 che sulla base della stima relativa a quanto previsto per l'anno 2025 ammontano ad euro 11.124,53. Tale importo è suscettibile di incremento o riduzione;

- di stimare gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 ed ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023 per un importo di euro 792.377,86 corrispondenti agli attuali stanziamenti di bilancio in competenza per l'anno 2025 comprensive delle risorse provenienti dagli anni precedenti per effetto di reiscrizioni in sede di riaccertamento ordinario.

18) Di determinare in euro 12.993,91 la quota corrispondente all'0,22% del monte salari dell'anno 2018 con riferimento alle tabelle 12 e 13 del Conto annuale previste dall'art. 1 c. 604 della L. 234/2021 come previsto dall'art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2022, al netto di euro 1.500,06 determinato per le elevate qualificazioni.

19) Di dare atto che non vi sono economie relative al fondo dell'anno precedente riportabili al fondo dell'anno 2025.

20) di stabilire che le somme disponibili per la contrattazione integrativa sono le seguenti:

- risorse stabili pari ad euro 992.776,02 di cui euro 199.436,92 non soggette al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 e di cui euro 793.339,10 soggette al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 per l'anno 2025 e pari ad euro 1.067.076,02 di cui euro 273.736,92 non soggette al limite sopra richiamato ed euro 793.339,10 soggette a limite per l'anno 2026;

- risorse variabili pari ad euro 1.012.003,87 di cui euro 960.980,70 relative a forma di incentivazioni stabilite da leggi speciali o comunque non soggette a limiti ed euro 51.023,17 soggette a limite per l'anno 2025 e le risorse variabili per l'anno 2026 soggette a limite ammonteranno ad euro 10.000,00.

21) Di stabilire pertanto che complessivamente il fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 ammonta ad euro 2.004.779,89 di cui 1.160.417,62 non soggette ai vincoli di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 ed euro 844.362,27 soggette a limite per l'anno 2025.

22) Di stabilire inoltre che tali risorse per l'anno 2025 rientrano complessivamente nel limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 pari ad euro 1.048.554,43 (comprensivo del fondo per le elevate qualificazioni pari ad euro 204.192,16).

23) Di stabilire altresì che complessivamente i fondi relativi al trattamento accessorio comprensivi del fondo per le elevate qualificazioni ex art. 17 c. 6 del CCNL 16/11/2022 (tenuto conto dell'importo di euro 1.500,06 che non rileva ai fini del limite ex art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017) ammontano ad euro 2.210.472,11.

24) Di esporre quanto nell'atto determinato in forma sintetica nell'**ALLEGATO B** al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

- 25) Di allegare quale parte integrante e sostanziale del presente atto la relazione tecnico-finanziaria.
- 26) Di dare atto altresì che il presente atto non implica impegno di spesa in quanto i relativi impegni con riferimento alle spese di personale sono assunti in sede di previsione o di liquidazione delle competenze spettanti.
- 27) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D. Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii..

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Fondo di cassa all'inizio esercizio		25.793.838,06			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		77.089.648,12 0,00	77.089.493,37 0,00	77.088.493,37 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilita'	(-)		70.532.993,04 0,00 5.453,87	71.404.533,29 0,00 5.453,87	71.403.533,29 0,00 5.453,87
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidita'</i>	(-)		3.614.090,00 0,00 0,00	3.124.613,00 0,00 0,00	3.124.613,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			2.942.565,08	2.560.347,08	2.560.347,08
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		2.942.565,08	2.560.347,08	2.560.347,08
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		12.666.944,47	11.027.084,42	11.027.084,42



BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		2.942.565,08	2.560.347,08	2.560.347,08
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		15.609.509,55 0,00	13.587.431,50 0,00	13.587.431,50 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attivita' finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidita'	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			0,00	0,00	0,00

ALLEGATO A

PROSPETTO DIMOSTRATIVO INCREMENTO FONDO PER EFFETTO INCREMENTO DOTAZIONE ANNO 2025

		mensilità T12	ruolo (no DIR)	td	altro personale	TOTALE
A	CA 2018 (N. unità) = dato FISSO	221.39	217	0	1	218
B	Fondo 2018 (eccetto voci non soggette al limite)		829,898.00			
C	Valore medio pro-capite (=B:A)		3,806.87	valore fisso		
D	Personale ruolo al 31/12/2018 (N. unità)		218			
E	Cedolini T12 del CA 2024 stimati, poi :12 (N. unità con due decimali)		222.82			
E bis	N. dip. Incremento ruolo		4.82			
2025	F) Incremento fondo anno 2024 (=C x E bis)		18,349.12			

ALLEGATO B: Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa per l'anno 2025													
DESCRIZIONE		2016	2017	DESCRIZIONE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Risorse stabili													
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART.31 C.2 CCNL 02-05)		853,576	853,576	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART.67 C.1 CCNL 2016_2018)	1,133,917	1,133,917	1,133,917	1,133,917.00	1,133,917.00	1,133,917.00	1,133,917.00	1,133,917.00	
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART.32 CC.1- C.7)		110,042	110,042										
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART.4 CC.1,4,5 PARTE FISSA)		58,793	58,793	DIFFERENZIALI POSIZ.SVILUPPO (ART.67 C.2 LETT.B CCNL 21.5.18) NO limite	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	
				DIFFERENZIALI POSIZ.SVILUPPO (ART.79 C.1 LETT.D CCNL 16.11.22) personale in servizio al 01/01/2021. NO limite						13,385.45	13,385.45	13,385.45	
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART.8 CC.2,5,6,7 PARTE FISSA)		77,440	77,440	RIA E ASSEGNI AD PERS. CESSATO (ART.67 C.2 LETT.C) SI limite	0	0	2,410	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	
				RIA E ASSEGNI AD PERS. CESSATO 2022 e 2023 x intero (ART.67 C.2 LETT.C) SI limite						2,717.95	12,577.67	12,577.67	
INCREM. PER PROC. DEC.TO TRASF. FUNZ. (ART.15 C.1 L.L. CCNL 98-01)		804,420	804,420	PERSONALE TRASFERITO (ART. 67 C.2 LETT.E)	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART.4 C.2 CCNL 00-01)		174,516	174,516	INCREM. PER RIDUZ. STABILE STRAORDINARIO (ART.67 C.2 LETT.G)	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				INCREM. DOTAZIONE ORGANICA	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART.1 C.456 L.147/2013		-310,768	-418,411	QUOTA € 83,20 PERS.IN SERVIZIO AL 31.12.15 (ART.67 C.1 LETT.B) NO limite	0	32,115	32,115	32,115.00	32,115.00	32,115.00	32,115.00	32,115.00	
				QUOTA € 84,50 PERS.IN SERVIZIO AL 31.12.18 (ART.79 C.1 LETT.B) NO limite						18,336.50	18,336.50	18,336.50	
				DIFFERENZE STIPENDIALI B1-B3 E D1-D3 (ART.79 C.1BIS) personale in servizio al 01/04/2023. NO limite						56,849.98	75,799.97	75,799.97	
				INCREMENTO DOTAZIONI ORGANICHE CON INCREMENTO LIMITE							18,349.11	18,349.11	
RISORSE STABILI ART. 14 C. 1 BIS DL. 25/2025												52,100.00	
DEC. FONDO /PARTE FISSA LIMITE 2015 (ART.1 C.236 L.208/15)		-107,643		DECURTAZIONE DIP. TRASF. AD ARL	-106,959	-170,855	-170,855	-170,854.68	-170,854.68	-170,854.68	-170,854.68	-170,854.68	
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO / PARTE FISSA		-526,459	-526,459	DECURTAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (CCNL 21.5.18)	-197,060	-197,060	-197,060	-197,060.00	-197,060.00	-197,060	-197,060.00	-197,060.00	
TOTALE RISORSE STABILI (art. 67 c.1 e 2)		1,133,917	1,133,917	TOTALE RISORSE STABILI	837,598	805,817	808,227	808,227	808,227	899,517.20	946,676.02	998,776.02	
Risorse STABILI art. 67 c. 1 SOGGETTE AL LIMITE				TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITE	829,897.64	766,001.96	768,411.89	768,412.32	768,412.32	771,130.27	799,339.10	799,339.10	
Risorse STABILI art. 67 c. 2 NON soggette al limite				TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE	7,700.00	39,815.00	39,815.00	39,815.00	39,815.00	128,386.93	147,336.92	199,436.92	
				TOTALE RISORSE STABILI	837,597.64	805,816.96	808,226.89	808,227.32	808,227.32	899,517.20	946,676.02	998,776.02	
Risorse variabili soggette al limite													
INTEGRAZIONE 1,2% (ART.15 C.2 CCNL 98-01)		0	73,601	INTEGRAZIONE 1,2% (ART.15 C.2 CCNL 98-01)	73,601	73,601	73,601	73,600.84	73,600.84	73,600.84	73,600.84	63,600.84	
				RIA E ASSEGNI AD PERS. CESSATO 2022 x intero (ART.67 C.2 LETT.C) SI limite						-2,717.95	-12,577.67	-12,577.67	
Totale risorse variabili soggette al limite (risorse art. 67 c. 4)		0	73,601	Totale risorse variabili soggette al limite	73,601	73,601	73,601	73,601	73,601	70,882.89	61,023.17	51,023.17	
Risorse variabili NON soggette al limite													
RISP. DA STRAORD. ACCERT. A CONSUNT. (ART.14 C.1 CCNL 98-01)		104,628	173,555	RISP. DA STRAORD. ACCERT. A CONSUNT. (ART.67 C.3)	153,229	148,908	121,771	131,605	108,028	95,716.37	61,126.89	90,904.89	
ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZ. (ART. 43 L.449/97)		9,084	13,439	ENTRATE CONTO TERZI O UTENZA O SPONSORIZZ. (ART. 43 L.449/97)	9,084	9,310	9,310	10,328	14,930	14,930.10	11,124.53	11,124.53	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE		12,282	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
ECONOMIE RISPARMI BUONI PASTO								21,775	0	0	0	0	
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE		0	75,357	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	105,290	285,276	517,161	460,846	150,019	561,468.99	778,971.67	792,377.86	
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART.27 CCNL 14.9.00)		13,426	14,007	LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART.63 c. 3)	14,251	22,369	42,369	42,369	42,369	42,368.75	53,579.51	53,579.51	
				QUOTA € 84,50 PERS.IN SERVIZIO AL 31.12.18 (ART.79 C.1 LETT.B) anni 2021 e 2022 "una tantum" NO limite						36,673.00	0	0	
				INCR. RISORSE 0,22% M.S.2018 (ART.1 C.604 L.234/2021) anni 2022 e 2023 (ART.79 C. 3 e 5). NO limite						25,987.81	12,993.91	12,993.91	
PIANI DI RAZ.NE (ART.16 CC.4,5,6 D.L. 98/11)		65,828	0	PIANI DI RAZ.NE (ART.16 CC.4,5,6 D.L. 98/11)	40,363	35,802	30,000	21,095	0	0	0	0	
Totale risorse variabili NON soggette al limite		205,248	276,358	Totale risorse variabili NON soggette al limite	322,217	501,664	720,611	688,018	315,347	777,145.02	917,796.51	960,980.70	
TOTALE RISORSE VARIABILI (art. 67 c.3)		205,248	349,959	TOTALE RISORSE VARIABILI	395,818	575,265	794,212	761,619	388,947	848,027.91	978,819.68	1,012,003.87	
DECURTAZIONE DA CONTRATTO INTEGRATIVO 2024 PER FONDO E.Q.												6,000	6,000
TOTALE FONDO (fisse + variabili) art. 67		1,339,165	1,483,876		1,233,416	1,381,082	1,602,439	1,569,846	1,197,175	1,747,545.11	1,919,495.70	2,004,779.89	
TOTALE FONDO (fisse + variabili) soggette al limite art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017					903,499	839,603	842,013	842,013	842,013	842,013.16	854,362.27	844,362.27	
TOTALE FONDO (fisse + variabili) NON soggette al limite art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017					329,917	541,479	760,426	727,833	355,162	905,531.95	1,065,133.43	1,160,417.62	
				importo elevate qualificazioni soggette al limite	189,231	183,638	181,228	181,228.16	181,228.16	188,192.16	194,192.16	204,192.16	
				importo elevate qualificazioni non soggette al limite							1,500.06	1,500.06	
				TOTALE FONDO ELEVATE QUALIFICAZIONI							195,692.22	205,692.22	
TOTALE FONDO COMPLESSIVO												2,115,187.92	2,210,472.11
TOTALE FONDO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D. Lgs.75/2017 (con EQ)				Controllo limite 2016 (tot. Fondo con EQ)							1,048,554.43	1,048,554.43	

ALLEGATO C

Circolare MEF prot. 175706 del 27/06/2025: Indicazioni operative incremento par
applicazione art. 14 c. 1bis decreto PA 25/2025 (L. 69/2025)

2.1 Stipendi tabellari 2023

Solo DIP delle 4 cat/aree (no DIR), comprese EQ

TAB(23)

DIP

EQ

periodo 01/01/2023 - 31/03/2023

Tabella F CCNL 2019-2021 + XIII (comprese PEO e EL.PER.CONGL.)

periodo 01/04/2023 - 31/12/2023

Tabella G CCNL 2019-2021 + XIII (esclusi DIFF.STIP.)

si TD

no IVC

no STRAORDINARIO

si EQ

SP2023 x 0,48 = valore max risorse incrementalì da destinare al fondo 2025

= 0,48 x TAB(23)

Max (CS +

2.3 Fondo 2025 componente stabile

destrarre a) decurtazioni operate

destrarre b) EQ

con fondo

CS(25)

EQ(25)

Sostenibilità finanziaria

le risorse incrementalì (oltre a quelle già presenti nel fondo) devono essere maggiorate di (

delta CS = Max (CS + EQ) - CS25 - EQ25

sono le maggiori risorse, delta CS, che possono essere appostate sul Fondo per incrementa

INCIDENZA	numeratore	CS(25)+EC	1,146,368.24	20.603%
	denominatore	TAB(23)	5,564,078.39	

con fondo 2025	con fondo 2026
----------------	----------------

5,564,078.39	5,564,078.39
5,386,995.22	5,386,995.22
177,083.17	177,083.17

2,670,757.63	2,670,757.63
2025	2026
940,676.02	940,676.02
205,692.22	246,715.22
1,146,368.24	1,187,391.24

OR (esclusa IRAP)

1,524,389.39	1,483,366.39
re le risorse stabili	

20.603%	21.340%
---------	---------

ALLEGATO 2

Provincia di Modena

**PROSPETTO TECNICO-FINANZIARIO DIMOSTRATIVO DEL
fondo art. 79 CCNL 16/11/2022**

1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2025, è stato costituito con atto n. _____ del _____, per un totale di Euro 854.362,27 (con esclusione delle somme che non rilevano ai fini del rispetto dei limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017), in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito specificato:

Composizione fondo	Importo
Risorse stabili	1.167.253,78
Decurtazione per dipendenti trasferiti ad ARL	-170.854,68
Decurtazione per elevate qualificazioni	-197.060,00
Risorse variabili	51.023,17
Decurtazione a favore elevate qualificazioni da contrattazione integrativa	-6.000,00
TOTALE	844.362,27

Al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. LGS. 75/2017 concorrono inoltre le risorse destinate alle elevate qualificazioni che per l'anno 2020 ammontavano ad euro 181.228 come da art. 67 comma 7 del CCNL 21/5/2018 con una riduzione di euro 2.410 rispetto all'anno precedente a seguito dell'incremento del fondo di cui all'art. 67 c. 2 del CCNL 21/5/2018 per effetto della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato di pari importo.

Si riporta di seguito pertanto il limite complessivo di cui all'art. 23 c. 2 del D. LGS. 75/2017

Composizione fondo	Importo
Risorse stabili e variabili	844.362,27
Fondo elevate qualificazioni a seguito di decurtazione per dipendenti trasferiti ad ARL e successiva implementazione per effetto atto n. 54 del 7/3/2023 e da Contrattazione integrativa	181.228,16
TOTALE LIMITE	1.035.590,43

A tale limite per effetto delle linee di indirizzo del Presidente per la costituzione del fondo per il trattamento accessorio, che possono essere applicate limitatamente al limite corrispondente alle sole risorse variabili si intende procedere all'implementazione del limite del fondo per le elevate qualificazioni con corrispondente riduzione del fondo della dirigenza per un importo di euro 6.964 e di euro 6.000,00 per effetto di quanto definito in sede di contrattazione integrativa.

Composizione fondo	Importo
Risorse stabili e variabili	844.362,27
Fondo elevate qualificazioni a seguito di decurtazione per dipendenti trasferiti ad ARL	181.228,16
Incremento limite fondo elevate qualificazioni	12.964
Incremento fondo elevate qualificazioni anno 2025	10.000
TOTALE LIMITE	1.048.554,43

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € 946.676 e sono così determinate:

- Risorse storiche consolidate

Ai sensi dell'art. 79, comma 1, del CCNL 16/11/2022 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2017, secondo la previgente disciplina contrattuale, al netto di quelle destinate nel medesimo anno per le elevate qualificazioni (negli enti con i dirigenti) e comprensive della quota annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22/01/2004, accantonate e non utilizzate per le "alte professionalità", vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi.

Descrizione	Importo
Unico Importo consolidato fondo anno 2017 (art. 67, c. 1, CCNL 21/05/2018)	1.133.917

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA 5 (dal 2019)	32.115
DIFFERENZIALE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	7.700
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) CCNL 21/5/2018	2.410
DIFFERENZIALE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 C. 1 LETT. D) CCNL 16/11/2022	13.385,45
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) CCNL 21/5/2018 CESSAZIONI ANNO 2023 e precedenti	12.577,67
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018 per l'anno 2024	18.336,50
INCREM. Consistenza di personale rispetto al 31/12/2018 (ART. 79 C.1 LETT.C)	18.349,11
DIFFERENZIALI STIPENDIALI D3-D1, B3-B1 DAL 1/4/2023 (ART. 79 C.1BIS CCNL 16/11/2022)	75.799,97
TOTALE	180.673,70

Da tali risorse vanno decurtate le risorse allora destinate a elevate qualificazioni pari ad euro 197.060 nonché le decurtazioni operate per effetto del trasferimento dei dipendenti dei Centri per l'impiego pari ad euro 170.855.

Sezione II - Risorse variabili

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l'anno 2024 senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi, ammontano a € 978.820 e sono così determinate:

Descrizione	Importo
RISORSE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 43 L. 449/1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA A)	11.124,53
RISPARMI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 16 COMMI 4,5 E 6 D.L. 98/2011 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)	0
RISORSE DERIVANTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE (SENTENZE FAVOREVOLI) - ART. 67 COMMA 3	53.579,51

LETTERA C)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 e D.LGS 163/2006	792.377,86
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	90.904,89
MONTE SALARI MASSIMO 1,2% DEL MONTE SALARI 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)*	51.023,17
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018 PER GLI ANNI 2021 E 2022 COME PREVISTO DAL COMMA 5 DELL'ART. 79	0
INCREMENTO RISORSE 0,22% M.S. 2018 ART. 1 COMMA 604 L.234/2021 PER EFFETTO ART. 79 C. 3 E 5 DEL CCNL 16/11/2022 RIFERITO AL SOLO ANNO 2024	12.993,91
TOTALE PARTE VARIABILE	1.012.003,87

* Tale voce, soggetta ai limiti del fondo, è stato possibile inserirla in base a quanto previsto dall'art. 23 comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. 75/2017.

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

- Riduzioni del fondo per la parte fissa per dipendenti trasferiti all'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia Romagna (trasferimento dipendenti a tempo determinato dal 01/04/2018 e dipendenti a tempo indeterminato dal 01/06/2018) € 170.855;
- Riduzioni del fondo per la parte fissa per elevate qualificazioni (art. 67 comma 1 CCNL 21/05/18, art. 17 c. 6 CCNL 16/11/2022) € 197.060.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse sottoposte a certificazione	Importo
Risorse stabili (totale della sezione I eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	793.339,10
Risorse variabili soggette al limite (risorse art. 67 comma 3 lettera h della sezione II eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	51.023,17
Fondo elevate qualificazioni	204.192,16
TOTALE	1.048.554,43

Totale risorse complessive TRATTAMENTO ACCESSORIO	Importo
Risorse stabili (al netto delle decurtazioni)	992.776,02
Risorse variabili	1.012.003,87
Fondo elevate qualificazioni (COMPRESIVE DI EURO 1.500,06 NON RILEVANTI AI FINI DEI LIMITI)	205.692,22
TOTALE	2.210.472,11

Modulo II

Verrà definito in sede di contrattazione integrativa.

2 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno "limite"

Tabella 1 - Costituzione del fondo

Costituzione fondo	Fondo anno 2025	Fondo anno 2024	Fondo anno 2023	Fondo anno 2018	Fondo anno 2016 (limite)	Differenza anno 2025/2016
TOTALE	2.259.461	2.212.302	2.207.174	2.086.487	2.078.787	0
Incremento RIA			2.410			
Incremento RIA 2024 PER CESSATI 2023		9.860	2.718			
Incremento consistenza personale		18.349				
Incremento variabili diff.stip. a regime		18.950				
TOTALE 2025	2.259.461	2.259.461	2.212.302			
Decurtazione "permanente" ex. art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014 (riduzioni operate nel 2014 per effetto dell'applicazione dei vincoli ex. art. 9, comma 2-bis, L. 122/2010)	-310.768	-310.768	-310.768	310.768	310.768	0
Decurtazione fondo parte fissa (limite 2015 art. 1 c. 236 legge 208/2015)	-107.643	-107.643	-107.643	107.643	107.643	0
Altre decurtazioni fondo parte fissa (trasferimento dipendenti per trasferimento funzioni e personale in soprannumero)	-526.459	-526.459	-526.459	526.459	526.459	0

Decurtazione dipendenti trasferiti anno 2018 all'Agenzia regionale per il lavoro	-170.855	-170.855	-170.855	106.959		170.855
Decurtazione elevate qualificazioni CCNL 21/5/2018 (ART. 67 C. 1)	-197.060	-197.060	-197.060	197.060		197.060
Risorse non soggette a limite art. 67 c. 2 lett.a) e b) art. 79 c. 1 lett. b), d) e c. 1bis e art. 14 c. 1 bis D.L. 25/2025	199.437	147.337	128.387	7.700		128.387
TOTALE PARTE FISSA (AL NETTO DELLA DECURTAZIONE "PERMANENTE")	851.439	799.339	771.130	829.898	1.133.917	-362.787
TOTALE (con incr.contrttuali e D.L. 25/2025)	998.776	946.676	899.517	837.598	1.133.917	
MONTE SALARI MASSIMO 1,2% DEL MONTE SALARI 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)	51.023	61.023	70.883	73601	0	
Risorse residue da anni precedenti (art. 68, comma 1, penultimo e ultimo periodo, CCNL 21/05/2018)	0	0	0	0	12282	
RISORSE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 43 L. 449/1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA A)	11.125	11.125	14.930	9.084	9084	
RISPARMI CONSEGUITI E CERTIFICATI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 16 COMMI 4,5 E 6 D.L. 98/2011 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA	0	0	0	40.363	65828	

B)						
RISORSE DERIVANTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE (SENTENZE FAVOREVOLI - ART. 67 C. 3 LETTERA B)	53.579	53.579	42.369	14.251	13426	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018) o D.Lgs. 163/2006 ad esaurimento	792.378	778.972	561.469	105.290		
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	90.905	61.127	95.716	153.229	104628	
INCREMENTI CCNL 16/11/2022	12.994	12.994	62.661			
TOTALE PARTE VARIABILE (COMPRESSE ECONOMIE ANNI PRECEDENTI)	1.012.004	978.820	848.028	395818	205248	
Decurtazione per rispetto limite 2015 (art. 1, comma 236, prima parte, L. 208/2015)	v.sopra	v.sopra	v.sopra	v. sopra	v. sopra	
Decurtazione per riduzione proporzionale personale in servizio (art. 1, comma 236, seconda parte, L. 208/2015)	v.sopra	v.sopra	v.sopra	v. sopra	v. sopra	
Decurtazione per rispetto limite 2016 (art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017)					//	
Altre decurtazioni fondo (specificare)	6.000 (a favore fondo elevate qualificazioni)	6.000 (a favore fondo elevate qualificazioni)	v.sopra	v. sopra	v. sopra	
TOTALE	2.004.780	1.919.495	1.747.545	1.233.416	1.412.766	502.729
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	2.311.561	2.259.461	2.212.302	2.086.487	2.078.787	180.674

(COMPRENSIVE RIA)						
Risorse variabili	1.012.004	978.820	848.028	395.818	205.248	370.017
Decurtazioni	1.466.122	1.466.122	1.441.172	1.256.589	944.870	407.730
Decurtazioni risorse variabili non soggette a limiti	960.980,70	917.797	777.145	322.217	205.248	296.416
TOTALE	896.462	854.362	842.013	903.499	1.133.917	-294.313
FONDO E.Q. sogg. a limite	204.192	194.192*	188.192			
TOTALE CON FONDO P.O.	1.100.654	1.048.554	1.030.205			

*per effetto di incremento limite art. 23 c. 2 D.L. 75/2017 di euro 6.964,00 e diminuzione di tale importo limite fondo dirigenza e per effetto di quanto definito nella contrattazione integrativa dell'anno 2023 per ulteriori euro 6.000.

Composizione fondo anno 2016

TOTALE FONDO 2013	2.078.787	
Fondo anno 1999	698.460	
Monte salari 1997 (0,52%) CCNL 1/4/99 art. 15 comma 1 Lett. J) Dall'anno 2000	46.361	
CCNL 1/4/99 art. 15 comma 1 lett. I) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni	804.420	
Art. 4 c. 1 CCNL 5/10/2001 (1,1% monte salari anno 1999)	108.755	
Art. 4 c. 2 CCNL 5/10/2001 retribuzione individuale anzianità fino dall'anno 2000 all'anno 2013	174.516	
Art. 32 c. 1 CCNL 22/1/2004 0,62% monte salari 2001	60.916	
Art. 32 c. 2 CCNL 22/1/2004 0,5% monte salari 2001	49.126	
Art. 4 c. 1 CCNL 9/5/2006 0,5% monte salari 2003	58.793	

Art. 8 c. 2 CCNL 11/4/2008 0,6% monte salari 2005	77.440	
--	--------	--

In relazione al fatto che la Provincia di Modena non ha rispettato il patto di stabilità dell'anno 2015, costituiscono ulteriore limite per l'anno 2017 e conseguentemente per gli anni successivi risorse variabili previste per l'anno 2015 ridotte proporzionalmente per effetto della legge 208/2015 (art. 1 comma 236).

La Provincia di Modena per effetto di quanto previsto dalla legge 56/2014, come recepita dalla legge regionale 13/2015 a seguito del trasferimento di funzioni e del personale, ha provveduto con riferimento all'anno 2016 a decurtare conseguentemente il fondo per il trattamento economico accessorio.

Nell'anno 2018 per effetto del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego all'Agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/6/2018 (personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e per la successione nei contratti di lavoro per il personale a tempo determinato dall'1/4/2018 è stato ridotto ulteriormente il fondo per il trattamento economico accessorio. Tali riduzioni incidono sul limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017. Nel 2019 è stato ulteriormente ridotto il fondo che incide sui limiti in relazione alla decurtazione di cui sopra riferita all'anno intero.

Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II.

In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell'Ente sono previsti i seguenti capitoli di spesa:

1106, 1116, 1136, 1236, 1246, 1316, 1356, 1366, 1376, 1416, 1426, 1516, 1526, 1536, 1576, 1616, 1956 e 1966 con particolare riferimento alla liquidazione delle indennità e della produttività. Il pagamento dell'indennità di comparto nonché delle progressioni economiche orizzontali sono previste nei capitoli di spesa sui quali vengono imputate le retribuzioni.

Con riguardo agli incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 gli stanziamenti sono previsti a seguito di contabilizzazioni nei capitoli 1041, 1042, 4821 e 4822 della spesa.

Tali capitoli di spesa fanno parte unitamente ai relativi contributi del macroaggregato 101 spese di personale. Nel bilancio di previsione sono state previste le risorse per il pagamento degli assegni del personale in servizio nonché di quanto previsto nei piani occupazionali dell'ente. La copertura è a maggior ragione garantita da cessazioni del personale non sostituito a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 4/2019 con riferimento alla cosiddetta "quota 100".

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato (ed eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)

Dal rendiconto della gestione per l'anno 2024 (anno precedente) risulta che è stato rispettato il limite di spesa del relativo Fondo per le risorse decentrate.



Provincia di Modena

Il Collegio dei Revisori

Verbale n. 30 del 22/09/2025

**Oggetto: PARERE COSTITUZIONE FONDO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
- ANNO 2025**

Il giorno 22 del mese di settembre 2025, presso l'ufficio del Presidente Dott. Giacomo Ballo, in Modena (MO), via Emilia Ovest n. 101, si è riunito il Collegio dei Revisori della Provincia di Modena, nelle persone dei signori dott. Tiziano Cericola e dott. Gregorio Mastrantonio.

L'Organo di Revisione procede all'esame della documentazione trasmessa in data 17 settembre 2025 dal Direttore Area Amministrativa e Dirigente Servizio Personale e Sistemi informativi e Telematica dott. Raffaele Guizzardi, relativa alla costituzione del fondo del personale NON dirigente per la verifica del fondo con i vincoli del bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge come da proposta di determina.

L'Organo di Revisione ha proceduto al controllo sulle modalità di costituzione del fondo incentivante la produttività.

In merito alla costituzione economica del fondo delle "risorse decentrate" per l'anno 2025 per il personale non dirigente il Collegio dei Revisori ha preso in esame tutti i documenti forniti ed in particolare rileva che nella determinazione dirigenziale relativa alla costituzione del fondo è indicato tra l'altro quanto segue:

"In data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto delle Funzioni locali del triennio 2019/2021.

L'art. 79 del CCNL 16/11/2022 contiene conferma di quanto già previsto dal CCNL 21/5/2018 rispetto al fatto che la parte stabile del fondo risorse decentrate è costituita:

- dall'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 (art 31, c.2 CCNL 2004), come certificate dal collegio dei revisori, comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto, come previsto dall'art. 67, c. 1, del CCNL 21 maggio 2018;*
- dagli incrementi stabili degli importi indicati al comma 2, lett. a)-g) del medesimo art. 67 e dai nuovi importi indicati al comma 1, lett. b) e d) e al comma 1-bis dell'art. 79;*
- dalle risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;*

Preso atto, pertanto, che a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate

dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, pari ad euro 1.133.917,00 che devono essere ridotte a seguito del trasferimento di funzioni e di personale all'agenzia regionale per il lavoro che si è ultimata nell'anno 2018.

Le risorse di cui al precedente periodo confluivano nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Il CCNL 21/5/2018 all'art. 67 comma 1 prevede che le risorse sopra individuate debbano essere decurtate degli importi che gli enti hanno destinato, al medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative. Con riferimento alla previsione di cui all'art. 67 c. 2 del CCNL 21/5/2018 per l'anno 2018 si quantifica in euro 7.700,00 l'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del medesimo CCNL riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi riconosciuti alle posizioni iniziali. Si dà atto che tale incremento ai sensi di quanto contenuto nella dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/5/2018 non è soggetta ai limiti di crescita dei fondi previsti dall'art. 22 del D.LGS. 75/2017.

Preso atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (dal 1.4.2023) nella parte stabile del fondo risorse decentrate confluisce la quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, tenendo conto nel calcolo della percentuale di part time del personale dovendo garantire la neutralità finanziaria dell'operazione, che con riferimento all'anno 2025 per la Provincia di Modena è pari ad € 75.799,97 come da allegato alla presente;

- ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. b) la quota relativa al personale in servizio al 31.12.2018 è pari ad euro 18.336,50 corrispondente a euro 84,50 per unità (n. 217 dipendenti).

- ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. c del CCNL 21/5/2018, come confermato dall'art. 79 c. 1 lett. a) del CCNL 16/11/2022 viene incrementato di euro 9.859,72 il valore riferito alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nel corso dell'anno 2023 che pertanto da euro 5.127,95 diviene di euro 14.987,67.

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2022 ed in attuazione del comma 604 della L.234/2021 vengono destinate alla parte variabile del fondo delle risorse decentrate, risorse pari all'0,22% del monte salari dell'anno 2018 che ammonta ad euro 6.588.166,00 che su base annua ammonta complessivamente ad euro 14.493,97 che suddiviso proporzionalmente tra fondo del comparto e fondo delle posizioni organizzative è suddiviso rispettivamente in euro 12.993,91 e in euro 1.500,06.

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 c. 1 lett. d) del CCNL 16/11/2022 in relazione ai cd. differenziali di sviluppo a seguito degli incrementi contrattuali differenziati in relazione alle posizioni economiche successive alla prima con riferimento a quanto acquisito al 1° gennaio 2021 pari ad euro 13.385,45.

L'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 prevede che nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre

2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

In relazione al fatto che la Provincia di Modena non ha rispettato il patto di stabilità 2015, si è preso come riferimento per l'anno 2017, il fondo dell'anno 2015 ridotto proporzionalmente rispetto alle cessazioni. Per la costituzione del fondo 2017 viceversa per la parte fissa del fondo ammonta per le considerazioni sopra avanzate a quanto previsto nell'anno 2016.

L'importo unico consolidato per effetto del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 commi da 793 a 800 della legge n. 205/2017 dovrà essere decurtato degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri per il trattamento economico del personale trasferito e pertanto per quota parte relativamente all'anno 2018 in relazione al fatto che il trasferimento del personale a tempo determinato ha avuto luogo in data 1 marzo 2018 e il personale a tempo indeterminato si è realizzato in data 1 giugno 2018 e per l'importo relativo ad un intero anno con riferimento all'annualità 2019.

L'art. 79 comma 2 del CCNL 16/11/2022 afferma poi come il fondo risorse decentrate continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno, stanziabili, secondo le previsioni di cui al comma 4, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.

A seguito dell'emanazione del DM 11/1/2022 diviene efficace la previsione di cui all'art. 33 c. 1 bis del D.L.34/2019 per effetto del quale il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonchè delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31

dicembre 2018. Considerato che per l'anno 2024 la previsione di cui all'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, considerando in via previsionale le assunzioni di personale previste dalla programmazione triennale dei fabbisogni 2024/2026 della Provincia di Modena, risulta applicabile al momento l'incremento di euro 18.349,11, rilevandosi incrementi di personale

rispetto all'anno 2018 di n. 4,82 unità di personale che costituisce incremento al limite del fondo, ma atteso che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il

vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge.

La Circolare n. 21 del 26 aprile 2013 del Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato quali voci del fondo non erano soggette a vincolo di riduzione, prendendo anche in considerazione anche i risparmi sui

compensi per lavoro straordinario dell'anno precedente (art. 15 comma 1 lettera m del CCNL 1/4/99) specificando l'esatto procedimento.

Con nota prot. n. 257831 del 18/12/2018 indirizzata alla Regione Lombardia – Giunta, il MEF – Ragioneria Generale dello Stato ha confermato con riguardo alle deroghe rispetto ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 i contenuti della Circolare 21/2013 sopra richiamata.

Con atto del Presidente n. 37 del 30/04/2024 è stata autorizzata, nei limiti complessivi di quanto stabilito dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017, l'integrazione di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 (ora art. 79 comma 2 lett. b) del CCNL 16/11/2022, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa).

Con il medesimo atto del Presidente in deroga ai limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 è stato previsto:

1. Applicazione risparmi minor ricorso allo straordinario art. 79 comma 2, lett. b) CCNL 16.11.2022, come confermato dall'ultimo CCNL, dove a consuntivo la rideterminazione delle risorse integrative variabili possono essere destinate le risorse derivanti dal minor ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario. Le economie realizzate sull'utilizzo dello straordinario, devono essere in questo caso accertate a consuntivo e confluire nelle risorse di cui sopra con destinazione determinata a seguito di contrattazione decentrata integrativa, limitatamente alle funzioni rimaste in capo alla Provincia, e che dall'anno 2016 tale budget complessivo è decurtato delle somme spese per l'anno 2015 per le funzioni trasferite alla regione Emilia-Romagna. degli anni precedenti.

2. Applicazione delle risorse "variabili" vincolate, cioè legate a particolari utilizzi e particolari fonti di finanziamento che sono riconducibili a quelle previste dall'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21.5.2018, come confermato dall'art. 79 comma 2 lettera a) del CCNL 16/11/2022. In particolare si evidenziano le particolari forme di incentivazione stabilite dall'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dagli incentivi previsti dall'art. 113 del D.L. 50/2016 dai compensi professionale del personale dell'avvocatura, in deroga rispetto ai limiti previsti dal D. Lgs. 75/2017 (tale deroga opera per le attività prestate dal 1/1/2018 riferiti agli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 come deliberato dalla Corte dei Conti sezione autonomie locali n. 6/2018 e conseguentemente anche agli analoghi incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023).

3. Risorse non a carico del bilancio dell'ente in quanto derivanti da servizi resi a terzi, in caso di nuovi servizi (art. 43 L.449/97).

4. La quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16 c. 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011 (piani di razionalizzazione) che per l'anno 2024 non presenta alcun risparmio. Si evidenzia inoltre che a seguito del trasferimento a regime del personale dei Centri per l'impiego dal 1/6/2018 il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 viene ridotto in relazione a quanto espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato con propria nota prot. n. 169507 del 20/6/2019 indirizzata all'Upi.

Con atto del Presidente n. 54 del 7/3/2023 con riguardo alle linee di indirizzo relative alla costituzione del fondo della Dirigenza viene richiamato quanto definito dal precedente atto n. 128 del 30/8/2021 per effetto del quale viene ridotto il limite in relazione alle risorse variabili e conseguentemente incrementato il limite ex art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 relativo al fondo per le posizioni organizzative per euro 6.964 oltre a euro 6.000 definito in sede di Contrattazione integrativa dal fondo del trattamento accessorio del Comparto.

Con la medesima nota viene affermato che l'incremento previsto con decorrenza 31/12/2018 nella misura di euro 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. a) del CCNL 2016/2018 è applicabile anche con riferimento

ai dipendenti della Provincia che successivamente a tale data sono stati trasferiti ai sensi della legge 56/2014 e delle leggi regionali applicative.

Con atto del Presidente n. 112 del 15/9/2025 "Linee guida per la costituzione del fondo di cui all'art. 79 "Fondo risorse decentrate: costituzione" del 16/11/2022 – ANNO 2025" sono state impartite le seguenti direttive:

- 1) Applicazione dell'art. 14 c. 1 bis del DL. 25/2025 con destinazione di euro 52.100,00 per l'anno 2025 ed euro 126.400,00 per l'anno 2026; somme non soggette al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017;*
- 2) Riduzione delle risorse variabili soggette a limite (art. 67 c. 4 del CCNL 21/5/2018) per un importo di euro 10.000,00 per l'anno 2025 e di euro 41.023,17 per l'anno 2026;*
- 3) Incremento del fondo per le elevate qualificazioni di euro 10.000,00 per l'anno 2025 e di euro 41.023,17 per l'anno 2026*

Si evidenzia altresì che l'incremento del fondo sopra citato ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.L. 135/2018 è da considerarsi in deroga ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017.

Rilevato che nella stessa determinazione di costituzione del fondo per l'anno 2024 sopra richiamata è indicato tra l'altro quanto segue:

1) di costituire il fondo ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 con riferimento alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, nonché alle risorse variabili finalizzate all'utilizzo secondo quanto previsto dall'art. 79 del medesimo CCNL;

2) di definire che complessivamente le risorse che rilevano ai fini dei limiti di cui all'art. 23 c. 2 del decreto legislativo 75/2017 sono le seguenti:

- art. 67 c. 1 del CCNL 21/5/2018 indicate dall'art.31 c. 2 del CCNL 22/1/2004 come certificate dal Collegio dei revisori per l'anno 2025 al netto della decurtazione per il fondo delle posizioni organizzative ammonta ad euro 946.676,02;

- art. 67 c. 2 lett. c del CCNL 21/5/2018 relativo alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nel corso dell'anno 2024 unitamente alle cessazioni degli anni precedenti pari ad euro 14.987,67;

- art. 79 c. 1 lett. c del CCNL 16/11/2022 risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale per euro 18.349,11

- art. 67 c. 4 del CCNL 21/5/2018 (risorse variabili) per euro 51.023,17

- per un totale di euro 844.362,27 (al netto delle risorse che in Contrattazione integrativa sono state destinate al fondo per le elevate qualificazioni);

2) di dare atto che il limite stabilito dall'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 come richiamato dall'art. 67 c. 7 del CCNL 21/5/2018 per l'anno 2025 al netto del fondo per le posizioni organizzative e al netto delle risorse che non incidono su detto limite ammonta ad euro 844.362,17;

3) di dare atto che il limite sopra previsto comprensivo del fondo per le posizioni organizzative ammonta ad euro 1.048.554,43 in quanto il fondo per le posizioni organizzative ammontava per l'anno 2019 ad euro 181.228,16 e per effetto di quanto disposto con atto del Presidente n. 54 del 7/3/2023 tale fondo viene incrementato di euro 6.964,00 con conseguente riduzione del limite del fondo della Dirigenza, e che pertanto diviene pari ad euro 188.192,16, per effetto di quanto definito in sede di contrattazione integrativa ammontava ad euro 194.192,16 e per effetto dell'atto in

esame ammonta ad euro 204.192,16 (oltre ad euro 1.500,06 che non rilevano ai fini dei limiti);

4) di prendere atto che per effetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 4 lettera u) del CCNL 16/11/2022 in sede di contrattazione decentrata integrativa potranno essere destinate ulteriori risorse al fondo per le posizioni organizzative con riduzione di uguale importo del fondo di cui all'art. 79 del medesimo CCNL;

5) di riepilogare che le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sono stabilite complessivamente in euro 998.776,02 determinate come segue:

- Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67 c. 1 CCNL 21/5/2018) pari ad euro 1.133.917,00

- Quota pari ad euro 83,20 per unità di personale in servizio al 31/12/2015 (art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 21/5/2018), per un importo di euro 32.115,00

- Differenziali posizioni di sviluppo (art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21/5/2018) pari ad euro 7.700,00

- Ria e assegni ad personam personale cessato fino al 31/12/2021 pari ad euro 2.410,00

- Ria e assegni ad personam personale cessato anno 2022 pari ad euro 2.717,95

- Ria e assegni ad personam personale cessato anno 2023 pari ad euro 2.717,95

- Differenziali posizioni di sviluppo (art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 16/11/2022) pari ad euro 13.385,45

- Quota pari ad euro 84,50 per unità di personale in servizio al 31/12/2018 corrispondenti a n. 217 unità di personale (art. 79 c. 1 lett. b) del CCNL 16/11/2022) per un importo di euro 18.336,50

- Differenze stipendiali B3 – B1 e D3 – D1 con decorrenza 1/4/2023 e pertanto a regime per l'anno 2024 riferite al personale in servizio a tale data ascritto alle categorie B3 e D3 (art. 79 c. 1bis CCNL 16/11/2022) per un importo pari ad euro 75.799,97

- risorse art. 14 c. 1 bis D.L.25/2025 pari ad euro 52.100,00.

e che tali risorse sono al netto delle seguenti decurtazioni:

- art. 62 c. 2 lett. e) CCNL 21/5/2018 – personale trasferito per euro 170.854,75

- art. 7 c. 4 lett. u) CCNL 21/5/2018 – risorse destinate alle pos.org. per euro 197.060, comprensive della parte relativa al trasferimento del personale all'agenzia regionale per il lavoro.

6) di dare atto che il budget per il lavoro straordinario dall'anno 2019 a seguito del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego ammonta ad euro 205.690 in diminuzione rispetto al budget per l'anno 2018 ammontante ad euro 212.691. Si conferma tale budget per l'anno 2025;

7) di stabilire che il fondo per la retribuzione di posizione e risultato è stato ridotto per l'anno 2020 di euro 2.410 e che pertanto ammonta ad euro 181.228,16 ed incrementato di euro 6.964 per effetto della riduzione del limite del fondo riferito alla Dirigenza e di euro 6.000 per effetto della Contrattazione integrativa e per euro 10.000,00 secondo le indicazioni contenute nell'atto del Presidente n. 112 del 15/09/2025 e pertanto ammonta ad euro 204.192,16;

8) di stabilire che ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 c. 2 lettera c) le risorse derivanti da cessazioni di dipendenti aventi dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità ammontano ad euro 2.410 (relative alla cessazione di n. 3 dipendenti rispettivamente avute luogo in data 8/7/2019, 1/8/2019 e 02/10/2019), oltre a n. 7 dipendenti cessati nel corso dell'anno

2022 per un importo di euro 2.717,95 e n. 1 dipendente nel corso dell'anno 2023 per euro 9.859,72;

9) di dare atto che pertanto l'importo unico consolidato di cui all'art. 31 c. 2 del CCNL 22.1.2017 come definito dall'art. 67 c. 1 del CCNL 21.5.2018 con riferimento alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ammontano per l'anno 2025 ad € 766.001,96 in relazione ai limiti sopra indicati;

10) di stabilire che le risorse di cui all'art. 79 c. 1bis del CCNL 16/11/2022 pari ad euro 75.799,97, in deroga ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017, con decorrenza dal 1/4/2023 sono riferibili a n. 23 unità di personale ascritte al 1° aprile 2023 alla categoria B3 di cui n. 1 dipendente avente rapporto di lavoro part-time per 28 ore ed un ulteriore dipendente avente rapporto di lavoro part-time per 20 ore e a n. 15 unità di personale ascritte alla categoria D3 di cui n. 2 dipendenti con rapporto di lavoro part time a 18 ore;

11) di stabilire che le risorse di cui all'art. 67 c. 2 lett. a) del CCNL 21/5/2018 ammontano ad euro 32.115,20 con riferimento a numero 386 dipendenti in servizio al 31/12/2015, in deroga ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017, secondo la previsione di cui all'art. 11 del D.L. 135/2018;

12) di determinare in relazione ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 la somma di euro 51.023,17 per l'anno 2024 quali risorse aventi caratteristica di variabilità secondo la previsione dell'art. 79 c. 2 lett. b) del CCNL 16/11/2022 in quanto a bilancio sussistono le relative e risorse e che tali risorse vengono finalizzate secondo quanto verrà definito in sede di contrattazione decentrata integrativa;

13) di quantificare pertanto che l'importo disponibile di cui all'art. 79 c. 1 del CCNL 16/11/2022 ammonta ad euro 940.676,02 (risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità), al netto di euro 6,000 che in sede di contrattazione integrativa sono affluite del fondo per le elevate qualificazioni;

14) di quantificare altresì le risorse disponibili per l'anno 2025 ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 c. 6 del CCNL 16/11/2022 per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative in euro 204.192,16, oltre ad euro 1.500,06 previste dall'art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2002 in attuazione all'art. 1 c. 604 della L. 234/2021, per un totale di euro 205.692,22, ferma restando la possibilità di incremento in sede di contrattazione decentrata

integrativa, con conseguente riduzione del fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022;

15) di definire che le somme non soggette ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 aventi caratteristica di variabilità di anno in anno secondo la previsione dell'art. 79 c. 2 del CCNL 16/11/2022 che si sommano alla previsione di cui al punto 13 del presente atto per un importo complessivo di euro 917.796,51 sono le seguenti:

- la somma di euro 53.579,51 di cui 22.368,75 in relazione allo stanziamento 2013 in caso di spese compensate (importo complessivo presunto per l'anno 2024) per i compensi professionali dell'Avvocatura suscettibili di integrazione o riduzione in relazione all'applicazione dei Regolamenti dell'ente e finalizzata ad incentivare le specifiche attività previste dall'art. 67 c. 3 lettera c)

- la somma di euro 90.904,89 relative ai risparmi da straordinario rilevati nell'anno 2024, ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 c. 2 lettera D) in quanto accertati a consuntivo

- le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997 in quanto le relative attività connesse ai servizi resi a terzi sono inseriti nel piano della performance 2024/2026 che sulla base della stima relativa a quanto previsto per l'anno 2024 ammontano ad euro 11.124,53. Tale importo è suscettibile di incremento o riduzione

- di stimare gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 per un importo di euro 792.377,86 corrispondenti agli attuali stanziamenti di bilancio in competenza per l'anno 2025 comprensive delle risorse provenienti dagli anni precedenti per effetto di reiscrizioni in sede di riaccertamento ordinario

- di determinare in euro 12.993,91 la quota corrispondente all'0,22% del monte salari dell'anno 2018 con riferimento alle tabelle 12 e 13 del Conto annuale previste dall'art. 1 c. 604 della L. 234/2021 come previsto dall'art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2022.

16) di dare atto che non vi sono economie relative al fondo dell'anno precedente riportabili al fondo dell'anno 2024;

17) Di stabilire che le somme disponibili per la contrattazione integrativa sono le seguenti:

-risorse stabili pari ad euro 998.776,02 di cui euro 197.436,92 non soggette al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 e di cui euro 793.339,10 (al netto di 6.000 euro che affluiscono nel fondo per le elevate qualificazioni per effetto della Contrattazione integrativa) soggette al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017

-risorse variabili pari ad euro 1.012.003,87 di cui euro 960.980,70 relative a forma di incentivazioni stabilite da leggi speciali o comunque non soggette a limiti ed euro 51.023,17 soggette a limite;

18) di stabilire pertanto che complessivamente il fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 ammonta ad euro 2.004.779,89 di cui 844.362,27 soggette ai vincoli di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017;

19) di stabilire inoltre che complessivamente tali risorse rientrano complessivamente nel limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 pari ad euro 1.048.554,43 (comprensivo del fondo per le posizioni organizzative), che comprende l'importo di euro 181.228,16 unitamente all'incremento del limite relativo al fondo delle posizioni organizzative e alla diminuzione di pari importo del limite relativo al fondo della Dirigenza (euro 6.964) e quanto definito in sede di contrattazione integrativa per euro 6.000,00 nel 2024 e unitamente all'incremento di euro 10.000,00 per l'anno 2025.

20) di stabilire altresì che complessivamente i fondi relativi al trattamento accessorio comprensivi del fondo per le posizioni organizzative ex art. 17 c. 6 del CCNL 16/11/2023 ammontano ad euro 2.210.472,11

19) di esporre quanto nell'atto determinato in forma sintetica nell'allegato B al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

20) di allegare quale parte integrante e sostanziale del presente atto la relazione tecnico-finanziaria;

21) di dare atto altresì che il presente atto non implica impegno di spesa in quanto i relativi impegni con riferimento alle spese di personale sono assunti in sede di previsione o di liquidazione delle competenze spettanti. “

Il Collegio dei Revisori è passato quindi all'esame dei contenuti, analizzando le voci di dettaglio contenute nella determinazione e nella documentazione ricevuta rilevando quando segue:

1) per quanto concerne la parte stabile: analizzate le risorse, si prende atto del percorso seguito nel corso degli anni e delle applicazioni contrattuali sopra citate;

2) in riferimento alla parte variabile: le risorse sono state destinate per remunerare salario accessorio;

ed ha constatato che il fondo per le risorse decentrate 2023, come calcolato, consente di rispettare le normative vigenti nonché la sostanziale correttezza dei provvedimenti sopra richiamati e del procedimento di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata sin qui adottato.

Al termine della propria attività, il Collegio dei Revisori,

VISTI

✓ le normative vigenti in materia di costituzione del fondo per le Province e le città Metropolitane ;

Vista la ripartizione tra:

le “Risorse Stabili”;

le “Risorse Variabili”.

✓ il CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali vigente ;

✓ la normativa vigente in materia di personale degli EE.LL. e i pareri ARAN relativi alla predetta disciplina contrattuale;

✓ il prospetto illustrativo della costituzione del fondo per il personale non dirigente per l'anno 2024 sottoscritto dal Direttore Area Amministrativa e Dirigente Servizio Personale e Sistemi informativi e Telematica, contenente:

- i prospetti riepilogativi delle voci componenti il fondo di produttività (risorse stabili e variabili);

- l'indicazione della copertura finanziaria del Fondo di produttività 2025;

✓ che dalla disposizione si dà atto della corretta previsione nel Bilancio e nel PEG del fondo per il personale non dirigente per l'anno 2025;

DATO ATTO CHE

il Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2025 risulta quantificato come segue:

il fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 ammonta ad euro 2.004.779,89 di cui 844.362,27 soggette ai vincoli di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017;

nonché complessivamente tali risorse rientrano nel limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 pari ad euro 1.048.554,43 (comprensivo del fondo per le posizioni organizzative); e

che la suindicata costituzione del Fondo delle risorse decentrate è oggetto del presente parere;

VERIFICATO

1. che il fondo per l'anno 2025 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;

2. che l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;

3. le accertate risorse aggiuntive, destinate ad incremento del fondo, hanno coperto tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico dell'Ente, anche se di pertinenza di altri stanziamenti di spesa;

4. gli importi relativi alle spese per le progressioni, all'interno di ciascuna areaprofessionale o categoria, assegnati agli stanziamenti per retribuzioni e portati in detrazione dai pertinenti fondi, continuano ad essere a carico dei fondi medesimi, ai quali vengono riassegnati alla data del passaggio di area o di categoria oppure di cessazione dal servizio dei dipendenti che ne hanno fruito;

5. dal fondo sono escluse come obbligo di contenimento delle risorse per trattamento accessorio al personale le risorse che affluiscono al fondo destinate a compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservate

all'erogazione dei compensi legati agli incentivi per la progettazione, nonché quelle per remunerare le prestazioni professionali dell'avvocatura interna;

ATTESTA

il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2025/2027 della Provincia di Modena a seguito dell'applicazione dell'incremento ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. 25/2025 convertito in legge 69/2025, di cui alla proposta esaminata, in relazione a quanto contenuto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio tecnico pluriennale;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente relativamente all'anno 2025 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio invitando l'Amministrazione a monitorare costantemente il permanere degli equilibri.

Il COLLEGIO dei REVISORI
dott. Giacomo Ballo, Presidente
dott. Tiziano Cericola
dott. Gregorio Mastrantonio